

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE 138/2011 RECANTE "ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO" (DDL 2887/S)

MISURE DI FINANZA PUBBLICA:

RIDUZIONE DI SPESE DEI MINISTERI (ART. 1 commi 1 e 2)

Viene previsto un incremento, rispettivamente, di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013, degli importi indicati nella tabella C allegata al DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 in cui sono riportate le riduzioni della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall'anno 2012. Tali riduzioni sono ripartite tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 25 settembre 2011.

Con una modifica all'art. 10 del DL 98/2011 **viene, inoltre, eliminato dall'elenco delle risorse sulle quali non operano le suddette riduzioni di spesa a carico dei Ministeri, il Fondo per le aree sottoutilizzate per l'anno 2012.**

PATTO DI STABILITA' INTERNO (ART. 1 commi 8 e 9)

Viene disposta **per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno** (Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) **l'anticipazione al 2012**, anche con diverse dimensioni finanziarie, **delle misure già previste per gli anni 2013 e 2014 dall'art. 20 del DL 98/2011.**

Viene, inoltre, anticipato al 2012 (anziché dal 2013) il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento ai parametri di virtuosità previsti dal suddetto art. 20 e viene disposto che gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, non concorrono, a decorrere dal 2012 (anziché dal 2013), alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Viene, altresì, prevista la possibilità di ridurre fino al 50% le misure poste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno per effetto delle maggiori entrate derivanti dall'adozione delle misure previste dall'art. 7 del provvedimento con cui si dispone una estensione dell'addizionale IRES ex art. 81 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, a carico dei soggetti con un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, nonché un aumento di quattro punti percentuali di tale addizionale per gli anni d'imposta 2011-2013.

FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA (ART. 1 comma 25)

Viene **incrementata di 2 miliardi di euro**, per l'anno 2012, **la dotazione del fondo** per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, c. 5 del DL 282/2004 convertito dalla L. 307/2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).

ROMA CAPITALE (ART. 1 commi 26 e 27)

Viene modificato l'art. 78 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 sulla gestione commissariale della situazione debitoria di Roma Capitale prevedendo che per la liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008 non occorre una deliberazione consiliare ma una determina dirigenziale del Comune.

Vengono, inoltre, modificate le condizioni alle quali il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute.

SOPPRESSIONE DI ENTI PUBBLICI (ART. 1 comma 31)

Viene prevista la soppressione, a partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, c. 3, della L. 196/2009, con una dotazione organica inferiore a 70 unità.

Sono esclusi dalla soppressione gli enti specificatamente individuati dal provvedimento, tra cui, gli ordini professionali e le federazioni sportive nonché gli enti di particolare rilievo identificati con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

MISURE PREMIALI PER LE REGIONI (ART. 14)

Viene previsto che le Regioni possono ottenere l'inclusione nella classe di virtuosità finanziaria più alta, ai sensi dell'art. 20 del DL 98/2001 convertito dalla L. 111/2011, adeguando i rispettivi ordinamenti a parametri specificatamente individuati ulteriori a quelli previsti dal suddetto art. 20 tra cui la **riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e delle relative indennità**.

SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE (ART. 15)

In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale delle province, viene disposta, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, la **soppressione delle Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati**.

Viene, inoltre, prevista la **riduzione**, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, **del numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali della metà** e posto il divieto di istituire Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

RAPPRESENTANZA POLITICA NEI COMUNI (ART. 16)

Viene previsto che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, **nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco rappresenta l'unico organo di governo** con conseguente soppressione della Giunta e del Consiglio comunale. Inoltre, **tutte le funzioni amministrative sono esercitate** obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti **mediante la costituzione**, nell'ambito del territorio di una provincia, **dell'unione municipale**. Il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale è disciplinato con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per le Riforme per il federalismo.

Viene, inoltre, disposto che, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, il numero dei consiglieri comunali e degli assessori sia rideterminato secondo una specifica tabella.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (ART. 17)

A modifica della L. 936/1986 sulla composizione ed il funzionamento del CNEL, viene, tra l'altro, previsto che tale organo costituzionale sia **composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 70 (anziché 121)**, oltre il Presidente ed il segretario generale di cui: 12 esperti di chiara fama; 48 (anziché 99) rappresentanti di vertice delle categorie produttive dei quali 24 (anziché 44) rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi, 6 (anziché 18)

rappresentanti dei lavoratori autonomi e 18 (anziché 37) rappresentanti delle imprese; 10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Sono, inoltre, eliminati i criteri originariamente previsti per garantire che, nell'individuazione dei rappresentanti delle categorie produttive, venissero selezionati soggetti provenienti da tutti i settori produttivi.

Viene, altresì, previsto che, **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti delle categorie produttive.**

MISURE IN MATERIA TRIBUTARIA

RIDUZIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI (ART. 1 comma 6)

Viene **anticipata di un anno la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale** previsti dall'allegato C-bis del DL 98/2011. Tali regimi sono, pertanto, ridotti **del 5% per l'anno 2012** (anziché per il 2013) e **del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013** (anziché dal 2014).

Viene, inoltre, previsto che in alternativa, anche parziale, alla riduzione dei suddetti regimi, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

Conseguentemente, **è anticipato al 30 settembre 2012 il termine per l'adozione dei provvedimenti legislativi in materia di riordino della spesa fiscale e assistenziale** in presenza dei quali non si applicherà la riduzione sopracitata.

ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE IRPEF (ART. 1 commi 10 e 11)

Viene modificato l'art. 6 del Dlgs 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di anticipare, all'anno 2012 (anziché dal 2013), la possibilità per le Regioni di apportare modifiche all'aliquota di base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Viene, inoltre, disposta la cessazione della sospensione, prevista dall'art. 1, c. 7, del DL 93/2008 convertito dalla L. 126/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), del potere posto in capo ai Comuni di estendere ovvero di aumentare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 2 commi 1 e 2)

Viene previsto che, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, **sul reddito complessivo delle persone fisiche** di cui all'art. 8 del DPR 917/1986 (TUIR) **di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 5% sulla parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 euro e pari al 10% sulla parte eccedente 150.000 euro.** Tale contributo si applica a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'art. 3 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) ed è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

Con un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, saranno individuate le modalità di applicazione della suddetta previsione normativa.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE (ART. 2 comma 4)

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, viene modificato l'art.

49 del Dlgs. 231/2007 **riducendo da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.**

Viene, inoltre, posticipato di 3 mesi (dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011) il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti.

OBBLIGO DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI CERTIFICATIVI DEI CORRISPETTIVI (ART. 2 comma 5)

Nell'ambito delle sanzioni accessorie in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 12 del Dlgs 471/1997, viene **introdotta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine**, per un periodo da tre giorni a un mese, **a carico dei soggetti iscritti in albi o ad ordini professionali che, nell'esercizio della professione, abbiano commesso, nel corso di un quinquennio e in giorni differenti, quattro distinte violazioni inerenti all'obbligo di emissione dei documenti attestanti i corrispettivi.**

ALIQUOTA UNICA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (ART. 2 commi 6-12)

Viene disposta, **a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote** del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale (come gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti) e sui redditi diversi, **ad un livello intermedio fissato al 20 per cento.** Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del DPR n. 917 del 1986), i titoli di risparmio per l'economia meridionale e le forme di previdenza complementare che rimangono soggetti ad aliquota del 12,50 per cento.

STUDI DI SETTORE (ART. 2 comma 35)

Viene previsto che la limitazione della potestà accertativa dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della L. 146/1998 nel caso di congruità di un soggetto alle risultanze degli studi di settore, opera a condizione che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente.

Viene, inoltre, **estesa la possibilità di modificare gli studi di settore applicabili con riferimento ad una determinata annualità di imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche al fine di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica** di cui all'art. 10 bis della L.146/1998.

PEREQUAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA (ART. 7)

Vengono introdotte modifiche all'art. 81 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 in materia di perequazione tributaria nel settore petrolifero e del gas. Al riguardo, viene, tra l'altro, **prevista l'inclusione tra i soggetti passivi dell'addizionale del 6,5% all'imposta sul reddito delle società (IRES) che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro (anziché 25 milioni) e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro nei settori specificatamente indicati anche di coloro che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare fotovoltaica o eolica** (originariamente esclusi). Viene, inoltre, stabilito che, **per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale è aumentata di 4 punti percentuali.**

MISURE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (ART. 6 commi 1 e 4)

A modifica dell'art. 19 della L. 241/1990, viene **ridotto a 30 giorni il termine per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la SCIA in materia edilizia.**

Viene, inoltre, disposto che **la SCIA, la dichiarazione e la denuncia di inizio attività, si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili**. Gli interessati possono sollecitare le amministrazioni competenti ad effettuare gli adempimenti previsti e, in caso di inerzia, possono esperire l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 104/2010 (Riordino del processo amministrativo).

Viene, altresì, soppressa la condizione prevista dall'art. 35 comma 6 del DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 secondo cui l'esonero degli esercizi commerciali dall'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale, gli esercizi opera solo per gli esercizi ubicati in una località turistica o in una città d'arte.

LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA (ART. 3 commi 1-3)

Viene stabilito che in attesa della revisione dell'art. 41 della Costituzione, **Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, adeguino i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere** ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei casi specificatamente indicati.

Nel caso di mancato adeguamento del termine di un anno, sono soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con quanto sopra disposto e **trovano applicazione gli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione** con controlli successivi.

Viene, inoltre, precisato che l'adeguamento di Comuni, Province e Regioni sopracitato costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti nell'ambito del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 20 del DL 98/2011.

ACCESSO ALLE PROFESSIONI (ART. 3 comma 5)

Viene disposto che gli ordinamenti professionali, fatto salvo l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione dall'art. 33, c.5, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sulla base di principi specificatamente individuati tra cui l'accesso libero alla professione, l'obbligo di percorsi di formazione continua, la disciplina dei compensi dei professionisti, la stipula di un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della professione

ACCESSO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE (ART. 3 commi 6-11)

Viene stabilito che la disciplina dell'accesso e dell'esercizio delle attività economiche deve garantire i principi della libertà di impresa e di garanzia della concorrenza e viene **disposta l'abrogazione, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, delle restrizioni in materia**. Al riguardo, viene precisato che le restrizioni non rientranti tra quelle specificatamente indicate possono essere revocate con regolamento e che in presenza di determinate condizioni possono essere escluse dall'abrogazione delle restrizioni singole attività economiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 4)

Viene disciplinato un procedimento attraverso il quale gli enti, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, distinguono all'interno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva. In tale ultimo caso, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato europeo e dei principi generali relativi ai contratti pubblici nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni sui contenuti dei bandi di gara e delle lettere di invito.

MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA E LAVORO

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (ART. 1 comma 20)

Viene modificata la disciplina di cui all'art. 18 del DL 98/2011 sul progressivo elevamento da 60 a 65 anni del requisito anagrafico delle lavoratrici dipendenti private, autonome o parasubordinate, iscritte alle relative gestioni INPS, per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. In particolare, viene previsto che **il processo di elevamento inizi a partire dal 2016 (anziché dal 2020)** e si concluda il 1° gennaio 2028 (anziché il 1° gennaio 2032).

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITA' (ART. 8)

Viene **riconosciuta la possibilità per i contratti collettivi di lavoro** sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda **di realizzare specifiche intese** finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Tali intese potranno riguardare gli aspetti inerenti la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione. Viene, inoltre, previsto che le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (ART. 9)

Viene **modificata la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili** di cui all'art. 5 della L. 68/1999. In particolare, viene previsto che i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e quelli di imprese che sono parte di un gruppo ex art. 276/2003, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. Qualora il datore intenda avvalersi della suddetta possibilità di compensazione dovrà trasmettere apposita comunicazione in via telematica a ciascuno dei servizi provinciali competenti.

FONDI INTERPROFESSIONALI (ART. 10)

Viene riconosciuto ai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della L. 388/2000 la possibilità di utilizzare parte delle risorse ad essi destinati per misure di formazione in favore di apprendisti e di collaboratori a progetto.

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 12)

Viene **introdotto nel Codice Penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**. La fattispecie del nuovo reato è rappresentata dallo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Per tale delitto viene **prevista la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato nonché, tra le pene accessorie, il divieto di concludere contratti di appalto**, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la P.A. e relativi subcontratti.

DISPOSIZIONI VARIE

SISTRI (ART. 6 commi 2 e 3)

Viene **disposta l'abrogazione delle norme in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)**, istituito dall'art. 1 comma 1116 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Viene, inoltre, precisato che **resta ferma l'applicabilità** delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare **degli obblighi** di cui all'art. 188 bis, c.2 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) **relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione** disciplinati dagli art. 190 e 193 del Codice stesso.

FESTIVITA' (ART. 1 comma 24)

Viene stabilito che, a decorrere dal 2012, **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono **fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato** non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva o coincidano con tale data.

SISTEMI DI PAGAMENTO (ART. 6 commi 5 e 6)

A modifica del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), viene previsto che DigitPA metta **a disposizione**, attraverso il sistema pubblico di connettività, **una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati**, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Inoltre, viene prevista la possibilità per le P.A. di utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la piattaforma tecnologica prevista dal suddetto Codice, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.